



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.50 DEL 16 LUGLIO 2016

Consiglio federale n.1 – Roma, 16 luglio 2016

DELIBERA N.1/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della richiesta, formulata per le vie brevi, al Presidente federale da parte del Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A con cui chiede di poter avere la delega alla compilazione del calendario del campionato di Serie A a.s. 2016/2017;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e del rappresentante delle Società partecipanti al massimo campionato maschile;
- ritenuta la proposta della Lega Società di Pallacanestro Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di delegare alla Lega Società di Pallacanestro Serie A la compilazione del calendario del Campionato di Serie A, a.s. 2016/2017.

DELIBERA N.2/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminato il Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio federale nella riunione del 29 aprile 2016 ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 24 maggio 2016;
- ravvisata la mancata previsione della sospensione feriale dei termini per l'attività della Procura Federale;
- preso atto della nota della Procura Generale del CONI del 13 luglio 2016, Prot. n. 06213, nella quale si invitano le Procure Federali a comunicare il periodo di sospensione dei termini per la feriale;
- vista la richiesta del Procuratore Federale in ordine alla individuazione e conseguenziale sospensione dei termini delle indagini in corso per il periodo dal 1° al 31 agosto, così come previsto e mutuato dall'ordinamento giudiziario;
- considerata la richiesta del Procuratore Federale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la richiesta del Procuratore Federale in ordine alla individuazione e consequenziale sospensione dei termini delle indagini in corso per il periodo dal 1° al 31 agosto 2016.

DELIBERA N.3/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.318/2016, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 13 giugno u.s., con la quale, a seguito delle dimissioni rassegnate del Vice Presidente CIA Francesco Grotti, è stata conferita espressa delega e mandato al Presidente federale di monitorare e valutare la situazione del settore arbitrale in vista delle future attività;
- preso atto della nota del 12 luglio u.s. pervenuta dal Dott. Gabriele Grandini con la quale ha inteso rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere CIA;
- considerato altresì che il Presidente CIA Enrico Prandi, a fronte delle dimissioni intervenute dal Vice Presidente e dal Consigliere CIA, ha ritenuto di rimettere in sede di Consiglio il mandato affidatogli con delibera n.32/2015 del 17 luglio 2015;
- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CIA, si è verificata la decadenza del Consiglio Direttivo CIA;
- ritenuto che, approssimandosi il rinnovo degli Organi e cariche federali appare opportuno procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, per l'anno sportivo 2016/2017, con salvezza di nomina del Consiglio Direttivo successivamente al rinnovo delle cariche federali;
- visto l'articolo 32 comma 2 lettera w) del Regolamento Organico;
- condivisa la proposta del Presidente federale di nominare il Dott. Stefano Tedeschi, già Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Commissario Straordinario CIA fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017, in virtù delle elevate competenze acquisite nel corso della sua pregressa esperienza maturata sia come arbitro che nei ruoli rivestiti all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri e della FIGC;
- ritenuto il Dott. Stefano Tedeschi persona idonea a ricoprire l'incarico di Commissario Straordinario CIA;
- riscontrata per le vie brevi la disponibilità del Dott. Stefano Tedeschi ad accettare l'incarico;
- considerato opportuno conferire delega al Presidente federale di individuare e nominare, d'intesa con il Commissario Straordinario, il Vice Commissario CIA fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017;
- vista inoltre la propria delibera n.31/2015, con la quale venivano modificati gli articoli 96 e 100 del Regolamento Organico, riguardanti la composizione del Comitato Italiano Arbitri, conferendo mandato alla Commissione Carte Federali di elaborare la modifica del Regolamento CIA;
- ritenuto di dover adeguare, con effetto immediato, il testo del Regolamento CIA;

DELIBERA

- di nominare il Dott. Stefano Tedeschi Commissario Straordinario CIA fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017;

- di conferire delega al Presidente federale di individuare e nominare, d'intesa con il Commissario Straordinario, il Vice Commissario CIA fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017;
- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 5 del Regolamento CIA come di seguito indicato:

Art. 5 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo CIA

1. Il Consiglio Direttivo del CIA è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) n. **24** Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CIA tra cui verrà nominato un Vice Presidente.

2. OMISSIS

3. Il Presidente, il Vice Presidente e **il Consigliere** del Consiglio Direttivo del CIA durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere confermati.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

DELIBERA N.4/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.272/2016 e n.354/2016, assunte rispettivamente in occasione delle riunioni del 29 aprile e del 13 giugno 2016, con le quali è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2016/2017;

considerati i principi della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 13 luglio 2016, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2016/2017, che di seguito si riportano: Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; Guerino Vanoli Basket S.r.l.; New Basket Brindisi S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Aquila Basket Trento 2013 Srl; Orlandina Basket Srl; Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A.; Basket Brescia Leonessa Srl;

visto il verbale n.247 della riunione della Com.Te.C., datato 14 luglio 2016, da intendersi riportato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

ritenuto di condividere il parere della COMTEC;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2016/2017, le seguenti Società:

1. Pallacanestro Cantù S.p.A.;
2. Pall. Olimpia Milano S.S.r.l.;
3. Pallacanestro Varese S.p.A.;
4. S.S. Felice Scandone S.p.A.;
5. Pol. Dinamo S.r.l.;
6. Pall. Reggiana S.r.l.;
7. Pistoia Basket 2000 S.r.l.;
8. Guerino Vanoli Basket S.r.l.;
9. Basket Juvecaserta S.r.l.;
10. New Basket Brindisi S.p.a.;
11. US Victoria Libertas Pall. S.S.r.l.;
12. Orlandina Basket S.r.l.;
13. Aquila Basket Trento 2013 Srl;
14. S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
15. Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A.;
16. Basket Brescia Leonessa Srl.

DELIBERA N.5/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.271/2016 e n.354/2016, assunte rispettivamente in occasione delle riunioni del 29 aprile e del 13 giugno 2016, con le quali è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società dilettantistiche di Serie A2 al Campionato 2016/2017;

preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 7 luglio 2016, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dai Regolamenti circa l'ammissione per l'anno sportivo 2016/2017 che di seguito si riportano: Scaligera Basket Verona SSD arl; U.C.C. Srlssd; Aurora Basket Jesi SSDARL; Universo Treviso SSDarl; Virtus Pallacanestro Bologna Spa; Pallacanestro Mantovana SSDarl; A. Costa Imola Basket SSDARL; Blu Basket 1971 SD arl; Roseto Sharks SSDarl; U.S. Basket Recanati SSDarl; Pallacanestro Ferrara 2011 SSDarl; Mens Sana Basket 1871 SSDARL; Pallacanestro Teate ASDarl; L.B. Legnano Knights SSDarl; CS Pallacanestro Trapani SSDarl; Pallacanestro Biella SSDarl; A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl; Latina Basket SSDARL; Basket Ravenna P. Manetti SSDarl; Scafati Basket 1969 SSDarl; NPC Rieti Pallacanestro; SSD Fortitudo Srl; ASD Pol. Derthona Basket; Viola Reggio Calabria SSDarl; Pall. Trieste 2004 SSDARL; SSD Basket Ferentino ARL; Fortitudo Bologna 103 SSD arl; A.S.D. Pallacanestro 2.015 Forlì; Amici Pall. Udinese SSD arl; A.S.D. Polisportiva Agropoli; Eurobasket Roma; Pall. Virtus SSrl Unipersonale;

visto il verbale n.9 della riunione della Com.Te.C., datato 14 luglio 2016 da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera ed il parere espresso dalla Commissione;

considerato che quanto alla questione relativa alla disponibilità degli impianti di gioco, rilevata nel verbale Com.Te.C. con riferimento alle società Eurobasket Roma e Pall. Virtus SSrl Unipersonale con le comunicazioni indicate nel detto verbale il Comune di Roma ha fatto presente di avere avviato la procedura per mettere a disposizione delle dette società l'impianto di gioco per disputare il prossimo campionato e che pertanto sul punto possa dirsi integrato, ai fini della ammissione al campionato, il requisito inerente la disponibilità di un impianto di gioco idoneo;

ritenuto quanto alla ulteriore questione rilevata dalla Com.Te.C. con riferimento alla sola Società Pall. Virtus SSrl Unipersonale per la quale la Commissione esprime parere negativo alla ammissione al campionato, per non avere la detta società adempiuto "all'obbligo di pagamento nei termini perentori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti,

nonché nel Comunicato Ufficiale Contributi Società non professionistiche e centro Minibasket a.s. 2016/2017 ed inerenti l'iscrizione del Campionato di A2" come comunicato alla Commissione dalla Segreteria Generale con propria nota prot.4716 del 14/07/2016;

- vista la detta nota della Segreteria Generale e verificato che la società Pall. Virtus SSrl Unipersonale non ha provveduto, entro il termine del 07.07.2016 al pagamento della prima rata 2016/17;
- tenuto conto che i termini di scadenza per il pagamento delle rate sono perentori, come ricordato anche al punto 1.10 del C.U. n.262 del 29.04.2016 "Contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket 2016/17" e che ai sensi del punto 1.4 del medesimo provvedimento per le società nazionali il parziale o mancato pagamento entro il termine di scadenza comporta, tra l'altro, la perdita del diritto di iscrizione al massimo campionato di pertinenza;
- ritenuto che, anche in condivisione con il parere della Com.Te.C., vada disposto il diniego di ammissione al campionato di A2 della società Pall. Virtus SSrl Unipersonale;
- ritenuto quanto al resto di condividere il parere della Com.Te.C. sulla ammissibilità degli altri club indicati nel verbale;
- visto il Comunicato Ufficiale n.17 dell'11 luglio 2016 - Settore Agonistico n.2;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2016/2017, le seguenti Società:
 1. Scaligera Basket Verona SSD arl;
 2. U.C.C. Srlssd;
 3. Aurora Basket Jesi SSDARL;
 4. Universo Treviso SSDarl;
 5. Virtus Pallacanestro Bologna Spa;
 6. Pallacanestro Mantovana SSDarl;
 7. A. Costa Imola Basket SSDARL;
 8. Blu Basket 1971 SD arl;
 9. Roseto Sharks SSDarl;
 10. U.S. Basket Recanati SSDsrl;
 11. Pallacanestro Ferrara 2011 SSDarl;
 12. Mens Sana Basket 1871 SSDARL;
 13. Pallacanestro Teate ASDarl;
 14. L.B. Legnano Knights SSDarl;
 15. CS Pallacanestro Trapani SSDarl;
 16. Pallacanestro Biella SSDarl;
 17. A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl;
 18. Latina Basket SSDARL;
 19. Basket Ravenna P. Manetti SSDarl;
 20. Scafati Basket 1969 SSDarl;
 21. NPC Rieti Pallacanestro;
 22. SSD Fortitudo Srl;
 23. ASD Pol. Derthona Basket;
 24. Viola Reggio Calabria SSDarl;
 25. Pall. Trieste 2004 SSDARL;
 26. SSD Basket Ferentino ARL;
 27. Fortitudo Bologna 103 SSD arl;
 28. A.S.D. Pallacanestro 2.015 Forlì;
 29. Amici Pall. Udinese SSD arl;
 30. A.S.D. Polisportiva Agropoli;
 31. Eurobasket Roma.
- di non ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2016/2017, la Società Pall. Virtus SSrl Unipersonale che avverso la presente delibera potrà presentare ricorso al Tribunale Federale entro le ore

24 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114 octies e 114 septies Regolamento Organico¹ e artt. 104 e 109 del Regolamento di Giustizia² secondo le modalità e termini ivi previsti, che si riportano in calce alla presente delibera.

La prima Società "riserva" ai sensi del Comunicato Ufficiale n.17 dell'11 luglio 2016 – Settore Agonistico n.2 potrà inviare alla FIP l'istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 2016/2017 con la relativa documentazione prevista dai Regolamenti federali.

L'ammissione alla Serie A2 della suddetta Società è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- entro il 25 luglio 2016 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2, anno sportivo 2016/2017 come previsto dalle delibere n.271/2016 del 29 aprile 2016 e n.354/2016 del 13 giugno 2016;

¹ **Articolo 114 septies - Sanzioni**

- [8] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 114 sexies è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale Federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte Federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 114 octies Ammissione ai Campionati

- [1] Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l'iscrizione ai Campionati nazionali dilettanti la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all'ammissione al campionato di competenza.
- [2] Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso agli organi della giustizia federale come precisato all'art. 114 septies comma 8.
- [3] I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

² **Art. 104 - Competenza dei Giudici federali (del. n.59 P.F. 19/01/2016)**

- [1] Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle Società dilettantistiche avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale ai sensi degli artt. 114 bis/114 octies Regolamento Organico.
- [2] La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricsuazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 109 - Ricorso della parte interessata

- [1] Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- [2] Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
- [3] Il ricorso di cui all'art. 104, comma 1, parte seconda, deve essere depositato presso il Tribunale Federale, a pena di inammissibilità, entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento del Consiglio Federale.
- [4] Il ricorso contiene:
- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalle delibere sopra citate, verrà informata, entro il 29 luglio 2016 anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione **entro e non oltre il termine perentorio del 2 agosto 2016**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
- entro la data del 1° agosto 2016 la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- entro la data del 3 agosto 2016 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al campionato di competenza delle società che abbiano dimostrato di possedere i requisiti, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C., entro il termine del 4 agosto 2016.

DELIBERA N.6/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.316/2016, assunta in occasione della riunione del 13 giugno 2016, con la quale è stata delegata l'organizzazione e la gestione della Supercoppa di Serie A a.s. 2016/2017 alla Lega Basket Serie A;
- letta la nota della Lega Basket Serie A dell'11 luglio 2016 con la quale la Lega, in virtù della delibera sopra richiamata, sottopone all'approvazione del Consiglio federale il programma della Supercoppa di Serie A a.s.2016/2017;
- letta altresì la nota del 6 luglio u.s. con la quale la Lega Basket Serie A sottopone al Consiglio federale, per la relativa approvazione, il planning per la stagione sportiva 2016/2017;
- preso atto che la Presidenza federale ha richiesto alla Lega Basket Serie A, prima dello svolgimento della odierna riunione, il planning aggiornato che contempa esclusivamente le competizioni organizzate e/o riconosciute dalla FIBA e/o dalla FIP;
- preso atto altresì del parere favorevole in merito alle note illustrate del rappresentante delle Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A maschile;

DELIBERA

di approvare la programmazione e la formula della Supercoppa di Serie A a.s. 2016/2017 come di seguito riportato, precisando che gli orari delle semifinali e della finale saranno definiti in base ad esigenze organizzative e televisive:

SEMIFINALI – sabato 24 settembre 2016

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VANOLI CREMONA

SIDIGAS AVELLINO – GRISSIN BON REGGIO EMILIA

FINALE – domenica 25 settembre 2016

di approvare il planning aggiornato che verrà inviato dalla Lega Serie A alla Segreteria Generale e sarà predisposto secondo i principi illustrati in motivazione.

DELIBERA N.7/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota del 13 luglio 2016 con cui il Presidente della Lega Basket di Serie A ed il Presidente dell'USAP inviano congiuntamente il nuovo Accordo Collettivo Allenatori sottoscritto dalle parti;

visto l'articolo 4 della legge n.91 del 23 marzo 1981;

sentita la relazione del Rappresentante degli allenatori professionisti e del Rappresentante delle Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dell'Accordo Collettivo Allenatori con il testo allegato.

DELIBERA N.8/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.231/2016, 232/2016, 287/2016, 288/2016, 289/2016, 290/2016, 291/2016, 325/2016, 326/2016, 327/2016 relative alla dichiarazione dello stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) relative alle controversie CALVANI MARCO, WEAVER KYLE, GANETO GABRIELE, ALLEGRETTI MARCO, MALAVENTURA MATTEO, TRAINI ANDREA, VALENTINI JACOPO, BETTI PIERFRANCESCO, MELLER STEFANO, DURÌ GIANLUCA;

visto l'ulteriore provvedimento trasmesso dalla C.V.A. in relazione all'inadempienza della medesima società rispetto alla controversia ARTONI E ALDI;

viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) dall'anno sportivo 2016/2017 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure CALVANI MARCO, WEAVER KYLE, GANETO GABRIELE, ALLEGRETTI MARCO, MALAVENTURA MATTEO, TRAINI ANDREA, VALENTINI JACOPO, BETTI PIERFRANCESCO, MELLER STEFANO, DURÌ GIANLUCA, ARTONI E ALDI.

DELIBERA N.9/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 299/2016 relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società ASD BASKET VOMERO YOUNG (cod. FIP 016645) in relazione alla controversia PAOLA MAURIELLO/ ASD BASKET VOMERO YOUNG;
- viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD BASKET VOMERO YOUNG (cod. FIP 016645) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2016/2017 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PAOLA MAURIELLO/ ASD BASKET VOMERO YOUNG.

DELIBERA N.10/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.334/2016 relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società ASD G.S. ARIANO (cod. FIP 006879) in relazione alla controversia CHESTA ALEJANDRA ETHEL;
- viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD G.S. ARIANO (cod. FIP 006879) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2016/2017 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CHESTA ALEJANDRA ETHEL/ASD G.S. ARIANO.

DELIBERA N.11/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.292/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia COLAMARINO GIULIO;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;
- visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con COLAMARINO GIULIO. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.12/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.293/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NOBILE VITTORIO;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con NOBILE VITTORIO Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.13/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.294/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI e ALDI;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con ARTONI e ALDI. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.14/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.295/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GARSIA ENZO;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con GARSIA ENZO. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.15/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.296/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CIOCCA CESARE;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con CIOCCA CESARE. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.16/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.297/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZAMBON DAVIDE;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con ZAMBON DAVIDE. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.17/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.297/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VISENTIN VITTORIO;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo ma oltre il termine assegnato;
- visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con VISENTIN VITTORIO. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.18/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.328/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERRARI MICHELE;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;
- visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con FERRARI MICHELE.

DELIBERA N.19/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.329/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TOSCANO DANIELE;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;
- visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET (cod. FIP 051501) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con TOSCANO DANIELE.

DELIBERA N.20/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.333/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S.PALL.PATTI;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con A.S.PALL.PATTI.

DELIBERA N.21/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.300/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CARONNA GIUSEPPE;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato attraverso l'escussione della fidejussione depositata presso la Lega entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.S.DIL NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CARONNA GIUSEPPE.

DELIBERA N.22/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.330/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI E ALDI;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARTONI E ALDI.

DELIBERA N.23/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.331/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MAGGIOTTO ANDREA;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MAGGIOTTO ANDREA.

DELIBERA N.24/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.332/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società U.S. ARDITA GORIZIA (cod. FIP 000790) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MIAN MICHELE;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società U.S. ARDITA GORIZIA (cod. FIP 000790) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MIAN MICHELE.

DELIBERA N.25/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/ BASKET BARCELONA SSDARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.26/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELONA SSDARL(cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CENTANNI SIMONE/BASKET BARCELONA SSDARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA SSDARL(cod. FIP 051519) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CENTANNI SIMONE/BASKET BARCELONA SSDARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.27/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL NUOVA AQUILA (cod. FIP 042496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/A.S. DIL NUOVA AQUILA;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL NUOVA AQUILA (cod. FIP 042496) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/A.S. DIL NUOVA AQUILA. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.28/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORIO BASKET (cod. FIP 004916) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CUPITO PAOLO/ ASD FORIO BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORIO BASKET (cod. FIP 004916) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CUPITO PAOLO/ASD FORIO BASKET. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.29/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. ROBUR BASKET S.S. DIL ARL (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SILINKIS DARIUS/G.S. ROBUR BASKET S.S. DIL ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. ROBUR BASKET S.S. DIL ARL (cod. FIP 000238) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SILINKIS DARIUS/G.S. ROBUR BASKET S.S. DIL ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.30/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. POL. DIL RAINBOW CATANIA (cod. FIP 037460) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DI PIAZZA GABRIELLA/A.S. POL DIL RAINBOW;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. POL. DIL RAINBOW CATANIA (cod. FIP 037460) fissando il termine del 22.08.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SILINKIS DARIUS/G.S. ROBUR BASKET S.S. DIL ARL. 8Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.31/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.76 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2016 con la quale sono stati approvati i Regolamenti elettorali;

visto il Decreto del Commissario ad acta dell'11 luglio 2016 con il quale provvede alla modifica dell'articolo 23 dello Statuto federale rubricato "*Poteri di rappresentanza e delega*";

ritenuto di dover adeguare il testo dei Regolamenti elettorali alle modifiche di cui sopra licenziate dal Commissario ad acta;

- valutato in particolare che si debba prevedere che il numero dei delegati delle Affiliate partecipanti al Campionato professionistico, dei Tecnici e degli atleti sia pari ad 1 delegato ogni 50 voti;
- condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.76/2016 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2016 ed integrare la delibera modificando l'articolo 1 comma 3 del Regolamento per l'elezione dei delegati degli atleti alle Assemblee di categoria e all'Assemblea Generale, l'articolo 1 comma 3 del Regolamento per l'elezione dei delegati dei tecnici alle Assemblee di categoria e all'Assemblea Generale e l'articolo 1 comma 3 del Regolamento per l'elezione dei delegati delle affiliate partecipanti al massimo Campionato professionistico, con il testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.32/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.77/2016 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2016 con la quale sono stati modificati gli articoli 4, 14 e 15 del Regolamento Esecutivo settore professionistico;
- letta la nota con la quale sono state trasmesse le decisioni del Board di FIBA Europe riunitosi il 27 maggio u.s. a Dublino;
- visto in particolare il punto 4 del documento sopra citato in cui viene stabilito che, per le competizioni europee per Club, un atleta che cambia cittadinanza nel corso della stagione potrà variare il proprio status player solo al termine della medesima stagione sportiva;
- visto l'articolo 1 dello Statuto federale;
- ritenuto di poter modificare i propri Regolamenti federali adeguandoli alla decisione assunta dalla FIBA Europe;
- condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

- di ratificare la delibera n.77/2016 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2016, integrandola, con effetto immediato, con ulteriori modifiche agli articoli 14 e 15 del Regolamento Esecutivo settore professionistico, come di seguito indicato;
- di modificare inoltre, con effetto immediato, gli articoli 25, 29 e 33 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come segue:

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 4 Movimenti Atleti professionisti

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Un atleta iscritto in Lista Elettronica per un'Affiliata professionistica che è trasferito presso un'Affiliata dilettantistica o all'Estero **non** può essere iscritto, nel corso della medesima stagione sportiva, in Lista Elettronica per altra Affiliata professionistica **entro il termine annualmente stabilito dalle DOA Professionistiche per i trasferimenti all'interno della Serie A.**
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Art. 14 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Non possono essere tesserati gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA. Questa restrizione si applica fino a quando l'Affiliata che intende cedere l'atleta non è eliminata dalla competizione europea cui partecipa nella stagione in corso.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

10. OMISSIS

11. OMISSIS

12. OMISSIS

13. OMISSIS

14. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA-Europe e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, l'atleta, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. **Il numero di gare può essere aumentato a 4 nel caso di chiusura degli uffici FIBA Europe.** Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali, di Campionato o di Coppa Italia, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

15. OMISSIS

16. Un atleta tesserato come comunitario che acquisisce la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento **rilasciato in data successiva al perfezionamento del tesseramento** e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano **dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.**

Art. 15 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015)

1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e nei limiti dei visti d'ingresso per lavoro subordinato/sport previsti annualmente per ciascuna Affiliata con apposita deliberazione del Consiglio federale, atleti aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea. Non rientrano nei limiti dei visti d'ingresso di cui al presente comma, gli atleti aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che hanno acquisito la Formazione italiana **e che abbiano un proprio visto di ingresso o permesso di soggiorno. L'atleta di cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana, per il quale la Società tesserante richieda un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport rientrerà nel computo dei visti assegnati alla Società tesserante.**

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. **La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.**

7. OMISSIS

8. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'atleta e l'Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia. **La Società che ha richiesto un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport, qualora non intenda più tesserare l'atleta è tenuta a comunicarlo all'Ufficio Tesseramento Atleti presentando una apposita richiesta di**

revoca del visto di ingresso. Decorsi i termini di tesseramento, la Società, che non ha adempiuto a quanto disciplinato dal presente comma sarà sanzionata ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di giustizia.

9. ~~Non possono essere tesserati invece~~ Gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA. ~~Questa restrizione si applica fino a quando l’Affiliata che intende cedere l’atleta non è eliminata dalla competizione europea cui partecipa nella stagione in corso.~~

possono essere tesserati ma la Società che ha registrato l’atleta per l’utilizzo nelle coppe, deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza “B”.

10. OMISIS

11. OMISIS

12. OMISIS

13. L’atleta di cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana è soggetto alla procedura di tesseramento prevista dal presente articolo e pertanto deve presentare, oltre quanto previsto al precedente comma 12 lettere a, b, c e d, copia di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il motivo del rilascio del permesso di soggiorno non deve essere per ~~lavoro subordinato/sport e turismo.~~

14. OMISIS

15. OMISIS

16. OMISIS

17. OMISIS

18. OMISIS

19. OMISIS

20. OMISIS

21. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA-Europe e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, l'atleta, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. **Il numero di gare può essere aumentato a 4 nel caso di chiusura degli uffici FIBA Europe.** Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali, di Campionato o di Coppa Italia, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

22. Un atleta tesserato come extracomunitario, che acquisisce o la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento ~~rilasciato in data successiva al perfezionamento del tesseramento~~ e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano **dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.**

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 25 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Una atleta tesserata come extracomunitaria **o comunitaria** che acquisisce ~~la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea~~ **una nuova cittadinanza** nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserata ~~come italiana o come comunitaria~~ **con la nuova cittadinanza** a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiana, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano, **dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.**

Art. 29 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Un atleta tesserato come extracomunitario **o comunitario** che acquisisce ~~la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea~~ **una nuova cittadinanza** nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato ~~come italiano o come comunitario~~ **con la nuova cittadinanza** a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano, **dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.**

Art. 33 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Un atleta tesserato come extracomunitario **o comunitario** che acquisisce ~~la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea~~ **una nuova cittadinanza** nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato ~~come italiano o come comunitario~~ **con la nuova cittadinanza** a seguito

della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano, **dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.**

DELIBERA N.33/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.320/2016 assunta in occasione della riunione del 13 giugno 2016 con la quale è stato conferito mandato alla Segreteria Generale affinché provveda ad elaborare le proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'attenzione della prima Assemblea Generale Straordinaria;
- ritenuto di dover adeguare lo scioglimento del vincolo sportivo alla recente riforma del settore giovanile;
- ritenuto altresì di dover prevedere che anche gli/le atleti/e in età minibasket debbano essere tesserati e non più "iscritti" alla Federazione con le medesime modalità previste per gli atleti del settore giovanile;
- considerato necessario modificare pertanto l'articolo 5 dello Statuto federale riguardante il vincolo sportivo prevedendo un termine congruo di entrata in vigore tale che le Affiliate abbiano possibilità di programmare l'attività sulla base delle novità apportate;
- considerati gli incontri svolti con gli uffici del CONI per approfondire l'opportunità di posticipare l'entrata in vigore della dotazione di una casella di posta elettronica pec da parte delle Affiliate FIP per le comunicazioni verso gli Organi di Giustizia;
- lette le proposte di modifica avanzate dalla Segreteria Generale;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali e le indicazioni licenziate nella delibera sopra citata;

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto federale come allegate e conferire mandato alla Segreteria Generale per sottoporle alla approvazione della prossima Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 5 - Vincolo sportivo

- [1] **L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento. Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica al 30 giugno di ogni anno, fino alla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie l'11° anno di età.**
- [2] ~~[1]~~ L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi ~~[2]~~ e ~~[3]~~ **[3]** e **[4]** del presente articolo.
- [3] ~~[2]~~ Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il **20° 21°** anno di età.
- [4] ~~[3]~~ Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nella quale compie il **20° 21°** anno di età.

- [5] [4] Per partecipare ad un Campionato federale l'atleta "svincolato" deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica.
- [6] [5] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

di stabilire che l'entrata in vigore delle modifiche previste all'articolo 5 abbiano effetto a partire dal 1° luglio 2018.

Art. 66 - Norme di attuazione

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme sancite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali, deliberati dal Consiglio federale.
- [2] Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:
- a) le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.
- [3] Il Consiglio federale, per eccezionali ragioni, può prorogare fino al **1° luglio 2017** ~~1° gennaio 2016~~ l'entrata in vigore della disposizione racchiusa nell'art. 4, comma 2, seconda parte, contestualmente prevedendo l'obbligo per le affiliate di munirsi, in alternativa a un indirizzo di posta elettronica certificata e senza alcuna responsabilità per la Federazione, di un indirizzo di posta elettronica fornito dalla FIP attraverso il sistema SPES e incluso nel dominio fip.it.
- [4] La disposizione di cui all'art. 63, comma 6, entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

di stabilire che l'entrata in vigore delle modifiche previste all'articolo 66 abbiano effetto a partire dal 1° luglio 2017.

di conferire mandato alla Segreteria Generale affinché elabori la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale, di modifica dell'articolo 4 dello Statuto federale con il quale si specifichi che l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata avvenga esclusivamente per le comunicazioni con gli Organi di Giustizia.

DELIBERA N.34/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica degli articoli 29 e 30 del Regolamento di Giustizia avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia al fine di inasprire le sanzioni relative all'invasione di campo;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 29 e 30 del Regolamento di Giustizia con il seguente testo:

Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

- [1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta pari al 30% del massimale;

per la seconda volta pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le volte successive pari al 100% del massimale;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, ~~AMMENDA pari al 100% del massimale;~~ **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA**

(B) commessa da più persone, ~~SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA~~ DUE GARE.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

Art. 30 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010)

[1] Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri o un tesserato si applicano ~~l'ammenda pari al 50% del massimale se commessa da un individuo isolato e pari al 100% del massimale se commessa da più persone~~ le sanzioni di cui all'Art. 29 comma 3.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

DELIBERA N.35/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- vista la nota inviata dalla Segreteria Generale all'Area Sport e Preparazione Olimpica - Servizi di Squadra il 14 giugno 2016 con la quale informava che dalla stagione sportiva 2016/2017, le Federazioni Sportive Nazionali con settore professionistico avrebbero dovuto distinguere i visti richiesti tra attività sportiva professionistica e dilettantistica;
- vista l'ulteriore nota della Responsabile Servizi di Squadra, Dott.sa Anna Ricciardi, del 23 luglio 2016 con la quale, ad integrazione della nota di cui sopra, indicava le procedure corrette da adempiere ai fini delle richieste di visto di ingresso per attività sportiva dilettantistiche;
- letti gli articoli 22, 25, 26, 28, e 29 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, ed i capitoli 10.2 e 11.4 delle DOA Tesseramento che disciplinano le modalità di tesseramento degli atleti non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, per le Società partecipanti rispettivamente al campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile;
- considerato che gli articoli di cui sopra non prevedono la possibilità di richiesta di un visto per attività sportiva dilettantistica;
- constatata la necessità di modificare i richiamati articoli e DOA Tesseramento secondo le direttive CONI;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo degli articoli 22, 25, 26, 28, e 29 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e i capitoli 10.2 e 11.4 delle DOA Tesseramento, come segue.

Regolamento Esecutivo Tesseramento

TITOLO III

ATLETI E ATLETE PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO

CAPO I

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A1 E A2 FEMMINILE DI ATLETE NON FORMATE

Art. 22 Modalità di tesseramento

[3] Le Società devono inoltrare in FIP – ufficio Tesseramento Nazionale le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "attività sportiva dilettantistica" per il tesseramento di atleti aventi la cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.

Art. 25 Cambio di cittadinanza

[2] L'eventuale visto per attività sportiva dilettantistica speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitaria che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso

CAPO II

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A2 MASCHILE DI ATLETI NON FORMATI

Art.26 Modalità di tesseramento

[3] Le Società devono inoltrare in FIP – ufficio Tesseramento Nazionale le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "attività sportiva dilettantistica" per il tesseramento di atleti aventi la cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.

Art.28 Trasferimento degli atleti

[2] Gli atleti di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto per "attività sportiva dilettantistica" possono essere trasferiti esclusivamente tra Società partecipanti al Campionato professionistico e al primo Campionato nazionale dilettantistico.

Art.29 Cambio di cittadinanza

[2] L'eventuale visto per **attività sportiva dilettantistica** speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitaria che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento

Capitolo 10.2 Limiti di Tesseramento per Società

10.2.1 Ciascuna Società partecipante al campionato di Serie A2, ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso **per attività sportiva dilettantistica** finalizzati al tesseramento di atleti Extracomunitari.

Capitolo 11.4 Limiti di Tesseramento per Società – Campionato di serie A1

11.4.1 Ciascuna Società partecipante al campionato di serie A1, ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso **per attività sportiva dilettantistica** finalizzati al tesseramento di atlete Extracomunitarie.

DELIBERA N.36/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>letta</u>	l'istanza avanzata dall'Avv. Ortensio Fantasia in nome e per conto dell'atleta Emily Rose Correal con la quale chiede la possibilità che la medesima atleta possa acquisire formazione italiana;
<u>preso atto</u>	che l'istanza non proviene da società affiliata richiedente il tesseramento;
<u>rilevato</u>	che l'atleta Correal non ha svolto attività giovanile in Italia e non ha acquisito la formazione italiana, un requisito quest'ultimo di carattere tecnico sportivo indipendente dalla cittadinanza;
<u>precisato</u>	che la posizione dell'atleta Correal non è analoga a quella dell'atleta Chiacig, come affermato nella istanza, in quanto quest'ultima è puntualmente disciplinata da una vigente norma regolamentare;
<u>ritenuto</u>	che non si rilevano elementi di eccezionalità del caso;
<u>rilevato</u>	che non sussistono pertanto le condizioni per poter ritenere l'atleta Correal di formazione italiana o equiparabile ad atleta formata;

DELIBERA

che non sussistano i presupposti per attribuire all'atleta Emily Rose Correal la formazione italiana.

DELIBERA N.37/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	l'istanza presentata dall'avvocato Marco Emiliani in nome e per conto del sodalizio Raggisolaris Faenza SSD A RL, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento per l'atleta Di Coste Enrico, nato a Vicenza il 25 agosto 1995;
<u>considerato</u>	che, come dichiarato dalla società istante, l'atleta non ha avuto la possibilità di completare i 4 anni di attività giovanile previsti per il conseguimento della formazione italiana ex art. 34

Regolamento Esecutivo Tesseramento a causa del suo trasferimento all'estero per motivi di studio nelle stagioni sportive 2013/2014 e seguenti;

considerato inoltre che, nella stagione 2009/2010 lo stesso subiva un grave infortunio al radio dell'arto superiore sinistro, non permettendogli quindi di poter partecipare alle necessarie 14 gare necessarie al conseguimento di un anno di attività giovanile ex art. 34 sempre R.E. Tesseramento;

considerato altresì che l'atleta non è mai stato tesserato per altra Federazione Straniera ed ha inoltre più volte partecipato a raduni delle nazionali giovanili italiane U18 ed U20 durante la sua permanenza all'estero;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza dall'avvocato Marco Emiliani in nome e per conto del sodalizio Raggisolaris Faenza SSD A RL, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento per l'atleta Di Coste Enrico.

DELIBERA N.38/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Comunicato ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche e dei Centri Minibasket per la s.s.2016/2017;

considerata la necessità di prevedere una sanzione ad hoc per le Società che non versano i contributi federali e partecipano esclusivamente a campionati giovanili;

sentite le proposte del Vicepresidente del Settore Giovanile maschile e del Presidente del Settore Giovanile femminile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche e dei Centri Minibasket per la s.s.2016/2017 al paragrafo 1.10:

"La società inadempiente con il pagamento delle rate, successivamente al quattordicesimo giorno dalla scadenza o nel termine diversamente previsto dalla Segreteria Generale, sarà esclusa dal massimo Campionato cui partecipa e gli atleti, che saranno svincolati d'ufficio, potranno essere tesserati da altra società affiliata senza limiti di numero ed in deroga ai termini di tesseramento previsti dai Regolamenti federali ed utilizzati esclusivamente in occasione di:

- gare dei campionati regionali ed elite giovanili maschili limitatamente alle fasi regionali;

- gare di tutti i campionati giovanili femminili per tutte le loro fasi, comprese quelle nazionali."

DELIBERA N.39/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

<u>preso atto</u>	della delibera n.259 assunta dal Consiglio federale il 29 aprile u.s., con la quale è stata eliminata la qualifica di Istruttore di Base;
<u>considerato</u>	che i tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Istruttore di Base, a partire dal 1° luglio u.s., sono stati inquadrati con la qualifica di Allenatore di Base;
<u>preso atto</u>	che per le variazioni di cui sopra si rende necessario modificare il Regolamento C.N.A., sostituendo la qualifica di Istruttore di Base con quella di Allenatore di Base;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare il regolamento C.N.A. con effetto immediato, con il testo di seguito riportato:

PARTE PRIMA COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 / omissis

Art. 2 / COMPOSIZIONE

- 1.** Il CNA è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Responsabile Tecnico;
 - d) Le Commissioni Regionali CNA;
 - e) Le Commissioni Provinciali CNA.
- 2.** Sono tesserati del CNA:
 - a) Gli Allenatori Benemeriti d'Eccellenza;
 - b) Gli Allenatori Benemeriti;
 - c) Gli Allenatori Nazionali;
 - d) Gli Allenatori;
 - e) Gli Istruttori Giovanili;
 - f) Gli Allenatori/~~Istruttori~~ di Base;
 - g) Gli Allievi Allenatori;
 - h) I Preparatori Fisici;
 - i) I Preparatori Fisici di Base.

Art. 3 - 5 / omissis

Art. 6 / COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI

- 1.** La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da 2 componenti, di cui uno è Formatore Nazionale, proposti dal Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del CNA.
- 2.** Il Presidente e i componenti devono essere tesserati CNA.
- 3.** La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:
 - a) controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i programmi del CNA;
 - b) raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati, trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal CNA;
 - d) coordinare ed organizzare i corsi per ~~Istruttori~~ **Allenatore** di base;
 - e) indire coordinare ed organizzare riunioni o clinic regionali facenti parte del Programma di Aggiornamento e registrare la presenza degli allenatori;
 - f) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione della pallacanestro sul territorio di propria competenza.

4. Il mandato della Commissione Regionale è di un quadriennio olimpico.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

Art. 7 / omissis

Art. 8 / QUALIFICHE DEI TESSERATI CNA (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009 – del n.434 C.F. 11/06/2011)

- 1.** Le qualifiche dei tesserati CNA vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.
- 2.** I tesserati CNA possono essere cittadini italiani e stranieri.
- 3.** I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.
- 4.** Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del CNA, i tesserati vengono classificati in:
 - a) Allenatore Benemerito di Eccellenza;
 - b) Allenatore Benemerito;
 - c) Allenatore Nazionale;
 - d) Allenatore;
 - e) Istruttore Giovanile;
 - f) Allenatore/Istruttore di base;
 - g) Allievo Allenatore;
 - h) Preparatore Fisico;
 - i) Preparatore Fisico di Base;
 - j) Formatore.

Art. 9 - 13 / omissis

Art. 14 / ALLENATORE-ISTRUTTORE DI BASE (del.435 C.F. 11/06/2011 – del.158 C.F. 23-24/09/2011 – del.395 C.F. 9/03/2013)

- 1.** I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di ~~Istruttore~~ **Allenatore** di Base potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

Art. 15 - 18 / omissis

- 1.** I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e, solo in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

Art. 19 / FORMATORE

- 1.** Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi.
- 2.** I Formatori si distinguono in Formatori Territoriali e Formatori Nazionali.
- 3.** I Formatori Territoriali si distinguono in due categorie:
 - a) Formatore Territoriale di 1° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore ed il ruolo di assistente istruttore nel corso ~~Istruttore~~ **Allenatore** di Base;
 - b) Formatore Territoriale di 2° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore e nel corso ~~Istruttore~~ **Allenatore** di Base ed il ruolo di assistente istruttore nel corso Allenatore.
- 4.** Il Formatore Nazionale può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore, ~~Istruttore~~ **Allenatore** di Base ed Allenatore.

Art. 20 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri:
 - a) ~~ISTRUTTORE~~ **ALLENATORE** DI BASE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a sostenere il relativo esame;
 - b) **ALLENATORE**: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso direttamente a frequentare il secondo anno di corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
 - c) **ALLENATORE NAZIONALE**: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame.
3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA.

Art. 21 - 35 / omissis

DELIBERA N.40/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

vista la delibera n. 273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;

vista la delibera n. 216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;

vista la delibera n. 64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;

vista la delibera n. 33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;

vista la delibera n. 130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010;

vista la delibera n. 17 del 17 luglio 2010, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2010/2011;

vista la delibera n. 7 del 16 luglio 2011, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2011/2012;

vista la delibera n. 49 del 14 luglio 2012, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2012/2013;

vista la delibera n. 46 del 17 luglio 2013, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2013/2014;

- vista la delibera n. 100 del 18 luglio 2014, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2014/2015;
- vista la delibera n. 37 del 17 luglio 2015, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2015/2016;
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2016/2017;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2016/2017:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2016-2017

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative proposte, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017.

Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2017 potranno valere per il PAO 2016/2017 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2017/2018.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base: **6**

istruttore giovanile: **6**

allenatore: **6**

allenatore nazionale: **3**

preparatore fisico di base: **6**

preparatore fisico: **3**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti entro il 31 ottobre 2017; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti.

Esempio: un "Allenatore" acquisisce 3 crediti nella stagione 2016-2017 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2017-2018; dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2017 potrà acquisire i 3 crediti mancanti, riacquisendo in tal modo immediatamente il diritto alla tessera gare per la stagione 2017-2018.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori con almeno venticinque di anzianità di tessera;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività dell'ATF, del PTF e dei Centri Tecnici Federali**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell'ATF, del PTF e dei Centri Tecnici Federali, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

- **Partecipazione all'attività dei Centri Tecnici Federali in qualità di osservatore**

Tutti i tesserati C.N.A. convocati come osservatori ai Centri Tecnici federali, nonché tutti gli altri tesserati C.N.A., che assistano ad almeno tre giornate di allenamenti di un Centro Tecnico federale, potranno acquisire i crediti previsti dalla propria qualifica per l'anno sportivo in vigore.

La partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Formatore Nazionale C.N.A. designato al Centro Tecnico federale.

- **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' evento

- **Partecipazione ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto dovrà essere certificata dall'organizzatore dell'evento, con specifica di:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

- **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori/Istruttori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite lezioni in e-learning.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accREDITAMENTO di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento dei Clinic organizzati dal C.N.A.

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2017 e concederà n. 6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio.

Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° settembre 2016.

E' auspicabile che il Formatore Nazionale responsabile della formazione raccolga ed invii al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A., dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A.

Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2016-2017 prima dell'inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un

compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.41/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.78/2016 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in data 7 luglio 2016, con la quale viene redatta la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2016/2017, in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per il Campionato Professionistico" 2015/2016, approvati con propria delibera n.115/2015 del 02/10/2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di emanare la lista degli arbitri per il loro impiego nel Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2016/2017.

	Tessera	Cognome	Nome	Provincia	Regione	Data di nascita
	020810	ARONNE	EMANUELE	VITERBO	LAZIO	23/09/1974
	036532	ATTARD	BENIAMINO MANUEL	SIRACUSA	SICILIA	19/08/1985
	034030	BALDINI	LORENZO	FIRENZE	TOSCANA	07/08/1981
	033155	BARTOLI	MARK	TRIESTE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	24/04/1979
	020846	BEGNIS	ROBERTO	CREMONA	LOMBARDIA	30/04/1967
E	033559	BELFIORE	MAURO	NAPOLI	CAMPANIA	10/11/1981
	020227	BETTINI	GABRIELE	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	28/07/1974
	019366	BIGGI	MAURIZIO	MILANO	LOMBARDIA	12/06/1969
E	032784	BONINSEGNA	MATTEO	MILANO	LOMBARDIA	15/09/1981
	029753	BORGIONI	DENNY	ROMA	LAZIO	21/05/1978
	021265	CAIAZZA	EVANGELISTA	NAPOLI	CAMPANIA	02/03/1968
	026126	CALBUCCI	GIANLUCA	ROMA	LAZIO	30/07/1975
	022447	DI FRANCESCO	GUIDO FEDERICO	TERAMO	ABRUZZO	22/06/1976
	017284	FILIPPINI	MASSIMILIANO	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	05/11/1966
E	039580	GRIGIONI	VALERIO	ROMA	LAZIO	06/05/1987
	022651	LANZARINI	SAVERIO	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	26/01/1975
	019398	LO GUZZO	CARMELO	PISA	TOSCANA	26/03/1971
	025644	MARTOLINI	ALESSANDRO	ROMA	LAZIO	09/06/1976
	017285	MATTIOLI	GIANLUCA	PESARO E URBINO	MARCHE	25/11/1967
	026245	MAZZONI	MANUEL	GROSSETO	TOSCANA	25/07/1978
	026049	MORELLI	DARIO	BRINDISI	PUGLIA	30/06/1976
	023664	PAGLIALUNGA	FABRIZIO	TARANTO	PUGLIA	12/11/1975
	016769	PATERNICO'	CARMELO	ENNA	SICILIA	26/03/1967

	029577	QUARTA	DENIS	TORINO	PIEMONTE	20/12/1979
	024615	RANAUDO	NICOLA	MILANO	LOMBARDIA	05/09/1975
	030229	ROSSI	MICHELE	AREZZO	TOSCANA	30/04/1980
	013269	SABETTA	ENRICO	CAMPOBASSO	MOLISE	06/10/1966
	036402	SAHIN	TOLGA OZGE	MESSINA	SICILIA	03/07/1970
	019590	SARDELLA	GIANLUCA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	07/07/1971
	016722	SEGHETTI	DINO ENA	LIVORNO	TOSCANA	01/02/1967
	024881	VICINO	ALESSANDRO	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	20/07/1969
	024859	WEIDMANN	LUCA	CAMPOBASSO	MOLISE	16/02/1969

Esclusione per raggiunti limite di età: Lamonica Luigi, Taurino Paolo

Promozioni: Belfiore Mauro, Boninsegna Matteo, Grigioni Valerio

Il Consiglio Direttivo del CIA dispone di applicare anche per la stagione 2016-2017 il sistema della "lista aperta" fra i campionati di Serie A e serie A2 e A1 femminile per permettere di verificare, se del caso, nel corso di stagione 2016-2017 le capacità degli arbitri di Serie A2 e A1 femminile in prospettiva di un impiego continuativo nel campionato di Serie A.

DELIBERA N.42/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.79/2016 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in data 7 luglio 2016, con la quale viene redatta la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2016/2017, in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per i Campionati nazionali di serie A2 maschile e A1 femminile" 2015/2016, approvati con propria delibera n.116/2015 del 02/10/2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di emanare la lista degli arbitri per il loro impiego nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2016/2017.

	Tessera	Cognome	Nome	Provincia	Regione	Data di nascita
	27758	ASCIONE	ACHILLE	CASERTA	CAMPANIA	25/05/1978
E	42710	AZAMI	AYDIN	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	19/10/1988
	25636	BARTOLI	ENRICO	TRIESTE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	09/06/1976
	20348	BENEDUCE	NICOLA	CASERTA	CAMPANIA	20/12/1973
	25345	BIANCHINI	RICCARDO	FIRENZE	TOSCANA	04/11/1976
	35536	BONFANTE	LUCA	VICENZA	VENETO	20/04/1984
	43628	BONGIORNI	ANDREA	PISA	TOSCANA	09/06/1991

	34639	BORGO	CHRISTIAN	VICENZA	VENETO	23/09/1983
	32331	BOSCOLO	ENRICO	VENEZIA	VENETO	16/03/1978
	25891	BRAMANTE	ANGELO VALERIO	VERONA	VENETO	06/08/1974
	33192	BRINDISI	FEDERICO	TORINO	PIEMONTE	03/03/1982
	25336	BUTTINELLI	ALESSANDRO	ROMA	LAZIO	09/07/1974
	29193	CAFORIO	ANGELO	BRINDISI	PUGLIA	26/04/1979
	39992	CALLEA	MARCELLO	SASSARI	SARDEGNA	10/06/1987
	39121	CAPOTORTO	GIANLUCA	ROMA	LAZIO	02/09/1989
	30982	CAPOZZIELLO	DAMIANO	BRINDISI	PUGLIA	23/11/1980
	23882	CAPPELLO	CALOGERO	AGRIGENTO	SICILIA	22/10/1971
	20410	CAPURRO	MICHELE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	04/12/1974
	38304	CARUSO	DANIELE	PIACENZA	EMILIA- ROMAGNA	09/11/1986
	43702	CATANI	MARCO	PESCARA	ABRUZZO	06/03/1989
E	44553	CENTONZA	MICHELE	ASCOLI PICENO	MARCHE	12/05/1993
	25613	CHERSICLA	ANDREA AGOSTINO	LECCO	LOMBARDIA	22/08/1972
	20352	CIAGLIA	GIANFRANCO	CASERTA	CAMPANIA	07/09/1971
	41584	COSTA	ALESSANDRO	LIVORNO	TOSCANA	23/03/1988
	25337	D'AMATO	ALEX	ROMA	LAZIO	21/06/1975
	24330	DEL GRECO	STEFANO	VERONA	VENETO	06/11/1972
	22927	DI TORO	CLAUDIO	PERUGIA	UMBRIA	13/01/1972
	38306	DIONISI	ALESSIO	ANCONA	MARCHE	06/04/1986
	43700	DORI	GIACOMO	VENEZIA	VENETO	04/03/1989
	23196	FABIANI	ALESSIO	LUCCA	TOSCANA	03/04/1974
	40994	FERRETTI	FABIO	TERAMO	ABRUZZO	07/06/1991
	35905	FOTI	DANIELE ALFIO	MILANO	LOMBARDIA	28/12/1983
	31669	FURLAN	LEONARDO	PADOVA	VENETO	20/10/1980
	29422	GAGLIARDI	GIANLUCA	FROSINONE	LAZIO	21/10/1979
	37672	GAGNO	GABRIELE	TREVISO	VENETO	05/06/1985
	34235	GALASSO	MARTINO	SIENA	TOSCANA	16/01/1982
	42315	GIOVANNETTI	GUIDO	TERNI	UMBRIA	19/03/1991
	31844	LESTINGI	PAOLO	ROMA	LAZIO	21/03/1981
	33610	LONGOBUCCO	ANDREA	ROMA	LAZIO	15/05/1982
	32547	MAFFEI	LUCA	TREVISO	VENETO	05/05/1981
	28354	MAROTA	GIAMPAOLO	ASCOLI PICENO	MARCHE	09/09/1978
	40365	MARTELLOSIO	MATTIA EUGENIO	MILANO	LOMBARDIA	24/08/1986
	34161	MARTON	MARCO	TREVISO	VENETO	05/03/1983
	36242	MASCHIETTO	CHIARA	TREVISO	VENETO	24/03/1985
	32304	MASCHIO	DUCCIO	FIRENZE	TOSCANA	15/02/1978
	23205	MASI	ANDREA	FIRENZE	TOSCANA	24/02/1971
	21260	MATERDOMINI	ROBERTO	TARANTO	PUGLIA	15/11/1973
	40508	MENEGHINI	FRANCESCO	VICENZA	VENETO	10/04/1990
	27703	MORETTI	MAURO	PERUGIA	UMBRIA	28/03/1973
	34248	MOTTOLA	CHRISTIAN	TARANTO	PUGLIA	31/08/1982
	32510	NICOLINI	ALESSANDRO	PALERMO	SICILIA	18/09/1981
	31442	NOCE	SERGIO	LATINA	LAZIO	09/11/1980
	37675	NUARA	SALVATORE	PADOVA	VENETO	07/02/1986
	42772	PATTI	SIMONE	CH	ABRUZZO	22/10/1988
	39966	PAZZAGLIA	JACOPO	PESARO E URBINO	MARCHE	04/08/1986
	25521	PECORELLA	PASQUALE	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	PUGLIA	27/12/1976
	34913	PEPPONI	GIULIO	PERUGIA	UMBRIA	12/06/1979
	45141	PERCIAVALLE	ALESSANDRO	TORINO	PIEMONTE	04/01/1990
	34901	PIERANTOZZI	MARCO	ASCOLI PICENO	MARCHE	06/02/1983
	35654	RADAELLI	ROBERTO	MILANO	LOMBARDIA	10/06/1983
	40658	RAIMONDO	WILLIAM	ROMA	LAZIO	08/12/1983

	33490	RUDELLAT	MARCO	NUORO	SARDEGNA	28/04/1982
	30757	SALUSTRI	VALERIO	ROMA	LAZIO	28/06/1980
	26849	SARACENI	ALESSANDRO	BOLOGNA	EMILIA- ROMAGNA	27/08/1974
	21503	SCRIMA	ALBERTO MARIA	CATANZARO	CALABRIA	22/11/1972
	34935	SCUDIERI	MARCO	TREVISO	VENETO	25/04/1981
	35448	SOLFANELLI	LEONARDO	LIVORNO	TOSCANA	24/07/1984
	27728	TALLON	UMBERTO	BOLOGNA	EMILIA- ROMAGNA	05/06/1978
	34041	TERRANOVA	FRANCESCO	FERRARA	EMILIA- ROMAGNA	23/01/1983
	22564	TIROZZI	ALESSANDRO	BOLOGNA	EMILIA- ROMAGNA	16/06/1972
	23980	TRIFFILETTI	CORRADO	MESSINA	SICILIA	24/04/1972
	18705	URSI	STEFANO	LIVORNO	TOSCANA	25/11/1971
	40954	VITA	MARCO	ANCONA	MARCHE	02/08/1992
	35366	WASSERMANN	STEFANO	TRIESTE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	15/06/1984
	34151	YANG YAO	DANIELE	VERONA	VENETO	08/03/1983

Nominativi a disposizione dei designatori di serie B maschile per l'impiego nei campionato di A1 femminile:

	047393	BANDINELLI	DILETTA	SIENA	TOSCANA	16/09/1988
	035240	BELLAMIO	DANIELA	LATINA	LAZIO	14/04/1983
	039771	CASTIGLIONE	ANGELA RITA	PALERMO	SICILIA	19/12/1986
	044692	COLAZZO	ELENA	MILANO	LOMBARDIA	18/08/1989
E	041939	CORRIAS	CHIARA	PORDENONE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	06/06/1987
	039142	DEL MONACO	VALENTINA	CASERTA	CAMPANIA	20/02/1987
E	050896	FERRARA	CLAUDIA	NAPOLI	CAMPANIA	16/04/1991
E	051170	FROSOLINI	IRENE	GROSSETO	TOSCANA	15/12/1996
	038947	GNINI	MAURA	BRINDISI	PUGLIA	05/04/1989
	039868	MARZIALI	SILVIA	ROMA	LAZIO	31/01/1988
	035749	NIOI	VALENTINA	CAGLIARI	SARDEGNA	24/01/1984
	044229	NOCERA	ROSA ANNA	CATANZARO	CALABRIA	11/06/1992
	045203	PADOVANO	MICHELA	BARI	PUGLIA	12/07/1989
	040853	RESTUCCIA	VERONICA	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	30/01/1987
	037948	SARTORI	GIULIA	BELLUNO	VENETO	31/10/1988
	049676	VANZINI	CHIARA MARIA AGNESE	MILANO	LOMBARDIA	21/01/1980

Esordienti: Azamy Aydin, Centonza Michele

Esordienti nel campionato di serie A1 femminile: Corrias Silvia, Ferrara Claudia, Frosolini Irene.

Esclusione ed inserimento nelle liste Fuori Quadro o su richiesta nelle liste regionali: Barone Saverio, Gasparri Michele, Migotto Antonio, Pilati Alessandro, Sansone Alessio, Scudiero Davide, Stoppa Vito Modesto.

DELIBERA N.43/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.80/2016 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in data 7 luglio 2016, con la quale viene redatta la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2016/2017, in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Arbitri per i Campionati nazionali di serie B maschile e A2 femminile" 2015/2016, approvati con propria delibera n.117/2015 del 02/10/2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di emanare la lista degli arbitri per il loro impiego nel Campionato di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2016/2017.

	Tessera	Cognome	Nome	Provincia	Regione	Data di nascita
	037688	ALMERIGOGNA	MORENO	TRIESTE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	11/12/1985
	040448	ANDRETTA	ANDREA	UDINE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	16/06/1987
	041021	ARBACE	SALVATORE	RAGUSA	SICILIA	27/02/1988
	029288	BALDUCCI	GIUSEPPE	PORDENONE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	07/08/1979
	047393	BANDINELLI	DILETTA	SIENA	TOSCANA	16/09/1988
	041209	BARBIERI	MAURO DAVIDE	ROMA	LAZIO	14/06/1989
	042159	BARBIERO	MARCO	MILANO	LOMBARDIA	25/01/1990
	32387	BARILANI	STEFANO	ROMA	LAZIO	27/02/1979
	046568	BARTOLINI	LUCA	PESARO E URBINO	MARCHE	24/03/1994
	050415	BARTOLOMEO	ANTONIO	BRINDISI	PUGLIA	31/01/1990
	035408	BATTISACCO	IVAN	TORINO	PIEMONTE	29/06/1984
	033998	BEFFUMO	ALESSANDRO	MILANO	LOMBARDIA	31/10/1982
	035240	BELLAMIO	DANIELA	LATINA	LAZIO	14/04/1983
	040440	BERGAMI	MATTEO	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	27/08/1984
	046413	BERGER	FEDERICO	CUNEO	PIEMONTE	05/11/1993
	042518	BERNASSOLA	ANDREA	ROMA	LAZIO	28/08/1988
	039922	BERTUCCIOLI	NICOLO'	PESARO E URBINO	MARCHE	16/10/1989
	045126	BIANCHI	LORENZO	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	21/12/1989
	031520	BONETTI	STEFANO	FERRARA	EMILIA-ROMAGNA	20/07/1980
	043245	BONOTTO	FABIO	TREVISO	VENETO	02/04/1990
	027233	BORRELLI	CLAUDIO	NAPOLI	CAMPANIA	29/03/1979
	039907	CALELLA	DANIELE	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	24/03/1992
	045720	CASSIANO	GIANLUCA	ROMA	LAZIO	15/07/1989
E	047226	CASSINADRI	ANDREA	REGGIO EMILIA	EMILIA-ROMAGNA	06/02/1991
E	39771	CASTIGLIONE	ANGELA RITA	PALERMO	SICILIA	19/12/1986

E	044415	CHIARUGI	ALESSIO	PISA	TOSCANA	23/03/1992
	046162	CIRINEI	DAVIDE	LIVORNO	TOSCANA	15/05/1990
	044692	COLAZZO	ELENA	MILANO	LOMBARDIA	18/08/1989
	038858	COLOMBO	MATTEO	COMO	LOMBARDIA	18/02/1986
	031885	CORBARI	ROBERTO	CREMONA	LOMBARDIA	06/05/1981
E	042219	DE BERNARDI	STEFANO	TORINO	PIEMONTE	25/01/1991
	038299	DE BIASE	STEFANO	UDINE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	31/10/1986
	039618	DI FRANCO	MIRKO MORENO	BERGAMO	LOMBARDIA	16/05/1987
E	039521	DI GENNARO	DARIO	ROMA	LAZIO	15/03/1990
	040203	DI LUZIO	FRANCESCO	PESCARA	ABRUZZO	13/03/1989
	049633	DI MARTINO	VINCENZO	SALERNO	CAMPANIA	20/10/1989
	024985	D'ORAZIO	ENRICO	TREVISO	VENETO	16/01/1977
	038618	FABBRI	GIACOMO	LIVORNO	TOSCANA	02/01/1987
	043254	FALCETTO	RICCARDO	TORINO	PIEMONTE	03/03/1989
	036829	FIGLIORE	ADRIANO	SALERNO	CAMPANIA	11/08/1985
	034614	GALLO	STEFANO	PADOVA	VENETO	20/06/1981
	034017	GIACALONE	ANDREA	TRAPANI	SICILIA	12/12/1982
	032918	GIANCECCHI	GIAN LUIGI	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	20/06/1976
	037691	GIANSANTE	ALBERTO	SIENA	TOSCANA	04/07/1986
	037259	GIORDANO	ANTONIO GIUSEPPE	CALTANISSETTA	SICILIA	19/03/1986
	037805	GIOVANNETTI	GIULIO	TORINO	PIEMONTE	26/10/1989
	027882	GIUSTO	CRISTIANO	PADOVA	VENETO	21/11/1978
	046508	GONELLA	EDOARDO	GENOVA	LIGURIA	01/08/1994
E	046554	GRAPPASONNO	FULVIO	CHIETI	ABRUZZO	20/01/1993
	47218	GRAZIA	LORENZO	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	31/01/1990
	035911	GUARINO	MARCO	CAMPOBASSO	MOLISE	08/01/1985
	026222	ISIMBALDI	CORRADO	MONZA BRIANZA	LOMBARDIA	08/12/1974
	039333	LANGELLA	GIUSEPPE	MONZA BRIANZA	LOMBARDIA	23/05/1989
	029278	LEGGIERO	MARCO	LECCE	PUGLIA	06/09/1975
	042722	LILLO	DENNY	BRINDISI	PUGLIA	25/10/1988
	029448	LOMBARDO	DARIO	TRAPANI	SICILIA	29/06/1978
	034728	LUCARELLA	DANILO	TARANTO	PUGLIA	09/06/1983
	044723	LUPELLI	LORENZO	LATINA	LAZIO	07/10/1989
	028994	MANCINI	NICOLA	CASERTA	CAMPANIA	06/12/1978
	030848	MANIERO	DANIELE	VENEZIA	VENETO	14/09/1980
	046549	MARTINELLI	MARCELLO	BRESCIA	LOMBARDIA	20/01/1989
	039868	MARZIALI	SILVIA	ROMA	LAZIO	31/01/1988
	045061	MARZO	PIERLUIGI	LECCE	PUGLIA	15/09/1991
E	040923	MARZULLI	MARCO	MILANO	LOMBARDIA	23/07/1990
	037230	MASSAFRA	ANTONIO	FIRENZE	TOSCANA	19/02/1986
	042732	MELONI	ALESSANDRO	PARMA	EMILIA-ROMAGNA	26/07/1988

	033445	MENEGALLI	FRANCESCO	VERONA	VENETO	24/05/1982
	47342	MINIATI	GIAN LORENZO	AREZZO	TOSCANA	16/06/1994
	041277	MORASSUTTI	ALBERTO	SASSARI	SARDEGNA	09/05/1990
	033563	NAPOLITANO	BIAGIO	NAPOLI	CAMPANIA	11/10/1979
	035749	NIOI	VALENTINA	CAGLIARI	SARDEGNA	24/01/1984
E	51776	NONNA	DONATO DAVIDE	BARI	PUGLIA	13/07/1996
E	045280	NUZZO	GENNARO	CASERTA	CAMPANIA	01/08/1993
	043812	PELLICANI	NICHOLAS	GORIZIA	FRIULI - VENEZIA GIULIA	13/12/1990
	038084	PEROCCO	ALBERTO	TREVISO	VENETO	09/05/1991
	042629	PICCHI	MIRKO	FROSINONE	LAZIO	14/10/1988
	029434	PILATI	RICCARDO	TORINO	PIEMONTE	26/09/1979
	034914	POSTI	CARLO	PERUGIA	UMBRIA	23/04/1978
	042832	PRATICO'	FRANCESCO	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	23/11/1988
	044719	PUCCINI	PAOLO	GENOVA	LIGURIA	04/10/1989
	033973	ROCA	GIOVANNI	AVELLINO	CAMPANIA	27/10/1980
	034382	RODIA	PIETRO	AVELLINO	CAMPANIA	11/07/1983
	38990	RUBERA	LANFRANCO	ROMA	LAZIO	23/10/1990
	022003	SANTILLI	LUCA	MACERATA	MARCHE	04/08/1976
	037948	SARTORI	GIULIA	BELLUNO	VENETO	31/10/1988
	034781	SCARFO'	GIUSEPPE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	20/05/1982
	041006	SCHENA	COSIMO	BARI	PUGLIA	12/11/1987
E	040023	SECCHIERI	DIEGO	VENEZIA	VENETO	31/08/1992
	030434	SEMENZATO	MATTEO	VENEZIA	VENETO	15/04/1980
	026363	SOAVI	ALESSANDRO	PESARO E URBINO	MARCHE	01/10/1976
	044610	SORDI	PAOLO	CREMONA	LOMBARDIA	08/07/1989
	041965	SPESSOT	MASSIMILIANO	GORIZIA	FRIULI - VENEZIA GIULIA	29/05/1988
	043466	SPINELLI	JACOPO	COMO	LOMBARDIA	08/05/1990
	034298	SPINELLI	MATTEO	ROMA	LAZIO	24/04/1977
	044496	SPINELLO	RICCARDO	VARESE	LOMBARDIA	20/12/1990
	037961	SURIANO	FABRIZIO	TORINO	PIEMONTE	27/02/1989
	032385	TAMMARO	NICOLA	SALERNO	CAMPANIA	30/12/1975
	037034	TARASCIO	SEBASTIANO	SIRACUSA	SICILIA	06/09/1984
	40896	UGOLINI	EDOARDO	FORLI' CESENA	EMILIA-ROMAGNA	04/01/1988
	048043	VALLERIANI	DANIELE	FROSINONE	LAZIO	26/05/1989
	042240	VALZANI	ANDREA	TARANTO	PUGLIA	09/03/1992
	034877	VENTURI	MARCO	SIENA	TOSCANA	11/12/1979
	038877	VENTURINI	FRANCESCO	LUCCA	TOSCANA	18/11/1986
	036663	VIGATO	ANDREA	PADOVA	VENETO	14/02/1984
	034721	VITTORI	MARCO	ASCOLI PICENO	MARCHE	28/07/1982
E	043761	ZANCOLO'	ANDREA	PORDENONE	FRIULI - VENEZIA GIULIA	25/03/1992
	040243	ZANGRANDO	ANDREA	TREVISO	VENETO	06/10/1987

Nominativi a disposizione dei designatori di serie B maschile per l'impiego nei campionato di A2 femminile:

	037166	BARBAGALLO	LUCIA GIOVANNA	MILANO	LOMBARDIA	07/02/1986
	042321	BELPRATO	SIMONA	NAPOLI	CAMPANIA	09/03/1990
	046987	BERNARDO	LUCIA	CASERTA	CAMPANIA	12/06/1993
	048049	BETTINI	CHIARA	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	23/06/1993
	046751	CANALI	SARA	BERGAMO	LOMBARDIA	11/12/1994
	045896	CARAVITA	GIULIA	FERRARA	EMILIA-ROMAGNA	28/08/1991
	044646	CULMONE	CRISTINA MARIA	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	11/12/1991
	44099	DI LUZIO	GIORGIA	PESCARA	ABRUZZO	14/09/1992
	045816	DI MARCO	REBECCA	CHIETI	ABRUZZO	19/07/1993
	053776	DI PINTO	FRANCESCA	NAPOLI	CAMPANIA	04/05/1988
	055122	FINAZZI	FRANCESCA	MILANO	LOMBARDIA	17/05/1995
E	057434	FORNI	MARIA GIULIA	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	29/08/1985
	048988	FRATALOCCHI	ALICE	FERMO	MARCHE	27/09/1995
	048991	LANCIOTTI	VALERIA	FERMO	MARCHE	11/09/1995
	050196	LUNARDI	GRETA	VENEZIA	VENETO	02/09/1993
	049612	LUPORINI	STEFANIA	LUCCA	TOSCANA	24/02/1992
E	048197	MANDATO	MARTINA	CAMPOBASSO	MOLISE	30/01/1996
	038949	MIGNOGNA	CRISTINA	MILANO	LOMBARDIA	14/09/1989
	043780	MURA	EMMYLOU	CAGLIARI	SARDEGNA	10/01/1991
	045278	NATALE	DORA	CASERTA	CAMPANIA	14/06/1992
	038984	NOTO	SILVIA	PALERMO	SICILIA	14/09/1986
E	049360	PALLAORO	LAURA	TRENTO	TRENTINO ALTO ADIGE	22/02/1991
	049963	SCILIBERTO	SARA	MESSINA	SICILIA	10/07/1992
	052705	SERVILLO	FEDERICA	PERUGIA	UMBRIA	10/05/1995

Esordienti: Cassinadri Andrea, Castiglione Angela Rita, Chiarugi Alessio, De Bernardi Stefano, Di Gennaro Dario, Grappasonno Fulvio, Marzulli Marco, Nonna Donato Davide, Nuzzo Gennaro, Secchieri Diego, Zancolò Andrea.

Esordienti nel campionato di serie A2 femminile: Forni Maria Giulia, Mandato Martina, Pallaoro Laura

Esclusione per raggiunti limite di età: Battista Vitaliano.

Esclusione ed inserimento nelle liste Fuori Quadro o su richiesta nelle liste regionali: Chiodi Andrea, Esposito Ezio Luigi, Somensini Simone, Spano Nunzio, Vantini Alessandro.

Inseriti in lista di serie C: Cordone Ivan, Capponi Andrea, Marsico Marco, Orlandini Emanuele, Silva Marco.

DELIBERA N.44/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2016/2017, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;
- ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2016/2017, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2016/2017, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.45/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket valide per l'a.s. 2016/2017, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket valide per l'a.s. 2016/2017 come riportato in allegato.

DELIBERA N.46/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di testo del Regolamento del Gioco del Minibasket valido per l'a.s. 2016/2017, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo del Regolamento del Gioco del Minibasket per l'a.s. 2016/2017 come riportato in allegato.

DELIBERA N.47/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.75, assunta dal Presidente federale in data 27 giugno 2016, con la quale si stabilisce la composizione dei gironi per i Campionati di Nazionali Maschili Dilettanti per l'anno sportivo 2016/2017;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.75/2016 assunta dal Presidente federale in data 27 giugno 2016.

DELIBERA N.48/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto del buon esito dello svolgimento dei Campionati nazionali maschili di Serie A2 e di Serie B per l'anno sportivo 2015/2016;

esaminata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in merito alle date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati Nazionali di Serie A2 e B maschile anno sportivo 2016/2017;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico in merito alle proposte presentate;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati nazionali maschili di Serie A2 e Serie B per l'anno sportivo 2016/2017 come di seguito riportato:

SERIE A2

PLAY OFF

PRIMO TURNO

D	30 aprile	2017
MA	2 maggio	2017
VE	5 maggio	2017
D	7 maggio	2017
ME	10 maggio	2017

QUARTI

D	14 maggio	2017
MA	16 maggio	2017
VE	19 maggio	2017
D	21 maggio	2017

ME	24 maggio	2017
----	-----------	------

SEMIFINALI

D	28 maggio	2017
MA	30 maggio	2017
VE	2 giugno	2017
D	4 giugno	2017
ME	7 giugno	2017

FINALE

D	11 giugno	2017
MA	13 giugno	2017
VE	16 giugno	2017
D	18 giugno	2017
ME	21 giugno	2017

PLAY OUT

PRIMO TURNO

D	30 aprile	2017
MA	2 maggio	2017
VE	5 maggio	2017
D	7 maggio	2017
ME	10 maggio	2017

SECONDO TURNO

D	14 maggio	2017
MA	16 maggio	2017
VE	19 maggio	2017
D	21 maggio	2017
ME	24 maggio	2017

SUPERCOPPA

S	23 settembre	2016
D	24 settembre	2016

COPPA ITALIA

Ve	3 marzo	2017
Sa	4 marzo	2017
D	5 marzo	2017

SERIE B

PLAY OFF

QUARTI

D	30 aprile	2017
G	4 maggio	2017
D	7 maggio	2017

SEMIFINALI

D	14 maggio	2017
Ma	16 maggio	2017
Ve	19 maggio	2017
D	21 maggio	2017
Me	24 maggio	2017

FINALE

D	28 maggio	2017
Ma	30 maggio	2017
Ve	2 giugno	2017
D	4 giugno	2017
Me	7 giugno	2017

SPAREGGIO PROMOZIONE

SA	10 giugno	2017
D	11 giugno	2017

PLAY OUT

D	30 aprile	2017
G	4 maggio	2017
D	7 maggio	2017

COPPA ITALIA

Ve	3 marzo	2017
Sa	4 marzo	2017
D	5 marzo	2017

DELIBERA N.49/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il documento pervenuto dalla Lega Nazionale Pallacanestro, mediante il quale si richiede di modificare la formula dei Play Off del Campionato di Serie B facendo incrociare le squadre tra i gironi A con B e C con D;

ritenuta tale proposta compatibile con la volontà di uniformare il livello tecnico delle squadre finaliste sull'intero territorio nazionale;

ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il documento pervenuto dalla Lega Nazionale Pallacanestro, mediante il quale si richiede di modificare la formula dei Play Off del Campionato di Serie B facendo incrociare le squadre tra i gironi A con B e C con D.

di modificare le Disposizioni Organizzative Annuali 2016/2017, nella sezione relativa alle formule del Campionato di Serie B, secondo quanto disposto.

DELIBERA N.50/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste Le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2016/2017;

esaminata la proposta avanzata dalla LegA Basket Femminile elaborata in occasione dell'incontro tenutosi il 12 luglio 2016 con le Società di Serie A2 femminile;

esaminata inoltre la composizione dei gironi elaborata dal Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta elaborata dal Presidente del Settore Agonistico meritevole di accoglimento perché più coerente con i criteri geografici previsti per la compilazione dei gironi;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi di Serie A2 Femminile per l'anno sportivo 2016/2017 come di seguito riportato:

COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A

000182	G.S. DIL. EDELWEISS	ALBINO (BG)	LOMBARDIA
001514	A.S. DIL. BASKET CARUGATE	CARUGATE (MI)	LOMBARDIA
006237	AS DIL. BASKET COSTA X L'UNICEF	COSTA MASNAGA	LOMBARDIA
023172	A.DIL.BASKET TEAM CREMA	CREMA (CR)	LOMBARDIA
051507	A.S.D. PALL. SANGA MILANO	MILANO	LOMBARDIA
000149	A.S. DIL. G E A S BASKET	SESTO S.GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA
015184	B C CASTELNUOVO SCRIVIA ASD	CASTELNUOVO SCRIVIA	PIEMONTE
000152	A.S.D. CUS CAGLIARI	CAGLIARI	SARDEGNA
001220	S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D.	CAGLIARI	SARDEGNA
003928	G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE	SELARGIUS (CA)	SARDEGNA
020822	A.DIL. USE BASKET ROSA	EMPOLI	TOSCANA
012002	ASD CESTISTICA AZZURRA ORVIETO	ORVIETO (TR)	UMBRIA

GIRONE B

050138	ASD BASKET FEMMINILE STABIA	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA
037090	PROGRESSO BASKET FEMM. A.DIL.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
045131	A.DIL. BONFIGLIOLI FERRARA BK	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
025584	A.S.D. SISTEMA ROSA PALL.	PORDENONE	FRIULI
054014	LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL	UDINE	FRIULI
000641	U.S.D. SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA (RM)	LAZIO
051498	A.S.D. TUSCIA BASKET ANTS	VITERBO	LAZIO
016950	A.S.DIL. FE.BA CIVITANOVA	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE

001742	A.S. DIL. G.VERGA	PALERMO	SICILIA
044379	ALPO BASKET A.S.D.	ALPO (VR)	VENETO
051236	LUPE S. MARTINO A.D.	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	VENETO
003360	GIANTS BASKET MARGHERA	VENEZIA	VENETO
000154	A.S.DIL. VICENZA	VICENZA	VENETO

DELIBERA N.51/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che l'organico effettivo del Campionato di Serie A1 Femminile è ridotto a 12 squadre in luogo delle 14 previste dalle DOA a.s. 2016/2017, a seguito delle due rinunce occorse e alla mancanza di Società "riserva" al Campionato;

ritenuto opportuno adeguare le date dei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile al nuovo organico;

considerate inoltre le date di svolgimento delle competizioni europee femminili, cui partecipano le squadre italiane;

vista la nota della LegA Basket Femminile, con la quale propone le date di svolgimento dei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile;

ritenute le proposte della Lega Basket Femminile meritevoli di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di approvare le date di svolgimento dei campionati di Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile come di seguito riportato:



QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	2 ottobre	2016	1	21 dicembre	2016	MER
D	9 ottobre	2016	2	8 gennaio	2017	D
D	16 ottobre	2016	3	22 gennaio	2017	D
D	23 ottobre	2016	4	29 gennaio	2017	D
D	30 ottobre	2016	5	5 febbraio	2017	D
D	6 novembre	2016	6	12 febbraio	2017	D
S	12 novembre	2016	7	19 febbraio	2017	D
D	27 novembre	2016	8	5 marzo	2017	D
D	4 dicembre	2016	9	12 marzo	2017	D

D	11 dicembre	2016	10	19 marzo	2017	D
D	18 dicembre	2016	11	26 marzo	2017	D

OTTAVI

MER	29 marzo	2017
S	1 aprile	2017

QUARTI

Ma	4 aprile	2017
Ve	7 aprile	2017
L	10 aprile	2017

SEMIFINALI

L	17 aprile	2017
Me	19 aprile	2017
S	22 aprile	2017
L	24 aprile	2017
G	27 aprile	2017

I Quarti e le Semifinali, in caso di squadre italiane impegnate nella Final Four di Euroleague e/o Finale di Eurocup, saranno al meglio delle tre gare con il seguente calendario:

QUARTI

L	3 aprile	2017
Sa	8 aprile	2017
Ve	14 aprile	2017

SEMIFINALI

Me	19 aprile	2017
D	23 aprile	2017
Me	26 aprile	2017

FINALE

D	30 aprile	2017
Ma	2 maggio	2017
V	5 maggio	2017
D	7 maggio	2017
Me	10 maggio	2017

PLAY OUT

S	1 aprile	2017
Ma	4 maggio	2017
S	8 maggio	2017
Ma	11 maggio	2017
S	15 maggio	2017

SUPERCOPPA

D	25 settembre	2016
---	--------------	------

COPPA ITALIA

PRIMO TURNO

G	5 gennaio	2017
---	-----------	------

SECONDO TURNO

D	15 gennaio	2017
---	------------	------

FINAL FOUR

S	25 febbraio	2017
D	26 febbraio	2017

SERIE A2 FEMMINILE

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	9 ottobre	2016	1	15 gennaio	2017	D
D	16 ottobre	2016	2	22 gennaio	2017	D
D	23 ottobre	2016	3	29 gennaio	2017	D
D	30 ottobre	2016	4	5 febbraio	2017	D
D	6 novembre	2016	5	12 febbraio	2017	D
D	13 novembre	2016	6	19 febbraio	2017	D
D	20 novembre	2016	7	26 febbraio	2017	D
D	27 novembre	2016	8	12 marzo	2017	D
D	4 dicembre	2016	9	19 marzo	2017	D
G	8 dicembre	2016	10	26 marzo	2017	D
D	11 dicembre	2016	11	2 aprile	2017	D
D	18 dicembre	2016	12	9 aprile	2017	D
D	8 gennaio	2017	13	13 aprile	2017	G

PLAY OFF QUARTI / PLAY OUT

D	23 aprile	2017
G	27 aprile	2017
D	30 aprile	2017

PLAY OFF SEMIFINALI/PLAY OUT

D	7 maggio	2017
G	11 maggio	2017
D	14 maggio	2017

FINALE

D	21 maggio	2017
G	25 maggio	2017
D	28 maggio	2017

SPAREGGIO PROMOZIONE

D	4 giugno	2017
D	11 giugno	2017

COPPA ITALIA FINAL EIGHT

V-S-D	3-4-5 marzo	2017
-------	-------------	------

DELIBERA N.52/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della rinuncia al Campionato di Serie A1 Femminile da parte delle società Azzurra Orvieto e Basket Parma;
- vista l'assenza di società iscritte in qualità di squadre riserva per detto Campionato;
- considerata pertanto la necessità di ridurre l'organico del Campionato di Serie A1 Femminile a 12 squadre, invece delle 14 inizialmente previste;
- considerato altresì che la riduzione dell'organico del Campionato di Serie A1 Femminile ha riflessi sulla formula di svolgimento del Campionato di Serie A2 Femminile;
- ravvisata la necessità di modificare le formule di svolgimento dei Campionati di Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile;

DELIBERA

di approvare la variazione delle formule di svolgimento dei Campionati di Serie A1 Femminile e Serie A2 Femminile come di seguito riportato:

Campionato A1 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2016/2017

- n. 14 squadre;
- 12 squadre che hanno preso parte ai play off dell'A1 a.s. 2015/2016;
- 2 squadre promosse dall'A2 a.s. 2015/2016

Organico effettivo

- 12 squadre (considerando le due squadre rinunciarie al Campionato di Serie A1 a.s. 2016/2017).

Play Off Scudetto

Sono ammesse ai Play Off scudetto le squadre classificate dal 1° al 10° posto al termine della Fase di Qualificazione.

Le 6 squadre classificate dal 1° al 6° posto al termine della Fase di Qualificazione saranno ammesse direttamente ai Quarti di Finale Play Off.

Le squadre classificate dal 7° al 10° posto al termine delle Fase di Qualificazione disputeranno tra di loro un primo turno di Play off (ottavi di finale). Il primo turno si disputerà al meglio delle due gare. La gara di ritorno verrà disputata in casa della migliore classificata. Eventuali tempi supplementari si disputeranno esclusivamente nella gara di ritorno in caso di parità di quoziente canestri considerati i due incontri.

Accoppiamenti:

Turno 1: 7° classificata Vs 10° classificata

Turno 2: 8° classificata Vs 9° classificata

Le vincenti accederanno ai Quarti di Finale incontrando le prime 6 squadre classificate alla fine della Fase di Qualificazione.

I Quarti si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara1 e l'eventuale gara3 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione con i seguenti accoppiamenti:

Turno 3: 1° classificata Vs vincente 8°/9°

Turno 4: 2° classificata Vs vincente 7°/10°

Turno 5: 3° classificata Vs 6° classificata

Turno 6: 4° classificata Vs 5° classificata

Le vincenti i singoli turni accederanno alle semifinali.

Semifinali Ipotesi A

Le Semifinali saranno al meglio delle cinque gare con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della Fase di Qualificazione.

Semifinali Ipotesi B

Le Semifinali saranno al meglio delle tre gare con il seguente calendario: gara1 e l'eventuale gara3 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

Finale

Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della Fase di Qualificazione.

Alla squadra che vincerà tre gare su cinque verrà assegnato il titolo di Campione d'Italia 2016/2017.

Retrocessione

Le squadre Classificate all'11° ed al 12° posto al termine della Fase di Qualificazione accederanno ai Play Out al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

La squadra perdente i Play Out retrocederà al campionato di serie A2.

Nel caso in cui vi siano più di 6 punti tra l'11^a e 12^a classificata, non verranno effettuati i play out e retrocederà direttamente la squadra 12^a classificata.

Ammissione alla Serie A1 a.s. 2017/2018

N. 12 squadre:

- 10 squadre che hanno preso parte ai play off dell'A1 a.s. 2016/2017;
- 1 squadra promossa dall'A2 a.s. 2016/2017;
- 1 squadra vincente il play out dall'A1 a.s. 2016/2017.

Retrocessione al Campionato di Serie A2 2017/2018

- 1 squadra perdente il play out dell'A1 a.s. 2016/2017.

Campionato A2 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2016/2017

N.28 squadre:

- 14 squadre che hanno perso play off dell'A2 a.s. 2015/2016 ;
- 2 squadre classificate al 9° posto dell'A2 a.s. 2015/2016;
- 2 squadre retrocesse dall'A1 a.s. 2015/2016;
- 6 squadre vincenti i play out del Campionato di A2 a.s.2015/2016;
- 4 squadre vincenti i concentramenti promozione al campionato di Serie B a.s.2015/2016.

Formula di Svolgimento

Le squadre verranno suddivise in due gironi composti da 14 squadre.


Fase di Qualificazione

Girone all'italiana con gare di andata e ritorno.

Play off

Sono ammesse ai Play Off promozione le squadre classificate dal 1° all' 8° posto al termine della Fase di Qualificazione, che si affronteranno seguendo il seguente schema:

PLAY OFF



I quarti, le semifinali e le finali si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara1 e l'eventuale gara3 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della Fase di Qualificazione.


Le **semifinali** verranno disputate ad incrocio tra i due gironi. La squadra che giocherà gara 1 e gara 3 in casa sarà la migliore classificata della fase di qualificazione. In caso di stessa posizione in classifica la squadra che giocherà gara 1 e gara 3 in casa sarà quella con il maggiore quoziente vittorie e in caso di ulteriore parità quella con il maggiore quoziente canestri della fase di qualificazione.

Le due squadre vincenti i play off si affronteranno in una gara di andata e una di ritorno ritorno per determinare la promozione in Serie A1 a.s. 2017/2018. Giocherà la gara di ritorno in casa la squadra migliore classificata della fase di qualificazione. In caso di stessa posizione in classifica la squadra che giocherà gara 2 in casa sarà quella con il maggiore quoziente vittorie e in caso di ulteriore parità quella con il maggiore quoziente canestri della fase di qualificazione.

Play Out

Al termine della Poule Retrocessione le squadre classificate al 14° posto retrocederanno direttamente alla Serie B a.s. 2017/2018.

Le due squadre classificate al 12° e al 13° posto accederanno ai play out che si affronteranno seguendo il seguente schema:



Gli incontri si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara1 e l'eventuale gara3 in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

I play out verranno disputati ad incrocio tra i due gironi (migliore classificata girone A – peggiore classificata girone B e migliore classificata girone B – peggiore classificata girone A). La squadra che giocherà gara 1 e gara 3 in casa sarà la migliore classificata della fase di qualificazione. In caso di stessa posizione in classifica la squadra che giocherà gara 1 e gara 3 in casa sarà quella con il maggiore quoziente vittoria e in caso di ulteriore parità quella con il maggiore quoziente canestri della fase di qualificazione.

Ammissione alla Serie A2 a.s. 2017/2018

N.28 squadre:

- 14 squadre che hanno perso play off dell'A2 a.s. 2016/2017 ;
- 1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di A2 a.s. 2016/2017;
- 6 squadre classificate dal 9° all'11° posto dell'A2 a.s. 2016/2017;
- 1 squadra retrocessa dall'A1 a.s. 2016/2017;
- 2 squadre vincenti i play out del Campionato di A2 a.s. 2016/2017;
- 4 squadre vincenti gli spareggi promozione campionato di Serie B a.s. 2016/2017.

Retrocessione al Campionato di Serie B 2017/2018

- le squadre classificate al 14° posto del campionato di A2 e le perdenti il play out a.s. 2016/2017.

Promozione al Campionato di Serie A1 2017/2018

- n. 1 squadra vincente lo spareggio promozione del campionato di A2 a.s.2016/2017.

DELIBERA N.53/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato necessario precisare i criteri di "collocazione" delle Società che sono promosse ai campionati di serie D e Promozione maschile nel caso in cui il comitato di appartenenza non organizzi il campionato superiore;

preso atto che la volontà della norma è quella di permettere alle Società promosse esclusivamente ai Campionati regionali di Serie D e Promozione di disputare il Campionato cui hanno diritto in regioni limitrofe, se il proprio Comitato non organizza il Campionato;

ritenuto di stabilire che la Società possa partecipare al campionato cui ha diritto in una regione limitrofa se il Comitato regionale di appartenenza non organizza il campionato superiore;

DELIBERA

di stabilire che una Società vincitrice il campionato di Promozione o serie D possa partecipare nel girone di una regione limitrofa qualora il Comitato Regionale di appartenenza non organizzi il campionato superiore.

DELIBERA N.54/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Liguria, con la quale chiede di considerare la partecipazione al Trofeo Esordienti per le Società iscritte al campionato di Serie D a.s. 2016/17, valida per l'assolvimento degli obblighi di attività giovanile;

considerato che la richiesta era stata approvata negli scorsi anni sportivi in attesa di una progressione logica dello sviluppo di un settore giovanile;

ritenuto opportuno non reiterare l'autorizzazione concessa gli scorsi anni sportivi atteso che si sia concretizzata la progressione tecnica di cui sopra;

DELIBERA

di non accogliere la richiesta del Presidente del Comitato Regionale Liguria e pertanto di stabilire che la partecipazione al Trofeo Esordienti non adempia agli obblighi di partecipazione all'attività giovanile come previsto dalle normative federali vigenti.

DELIBERA N.55/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società PIRATES ACCADEMIA BASKET SSDRL (Cod. FIP 002363) iscritta al campionato di Serie B maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società PIRATES ACCADEMIA BASKET SSDRL (Cod. FIP 002363) da CAGLIARI (CA) a SESTU (CA) – Via Ottaviano Augusto, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.56/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società 020614 ASD OMNIA BASKET (Cod. FIP 020614) iscritta al campionato di Serie C Gold in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società ASD OMNIA BASKET (Cod. FIP 020614) da LUNGAVILLA (PV) a PAVIA (PV) – Via Rasori 4, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.57/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL (Cod. FIP 028771) iscritta al campionato di Serie B maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL (Cod. FIP 028771) da CORTEMAGGIORE (PC) a PIACENZA (PC) ARGO ANGUISSOLA, 1, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.58/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. SCAFATI BASKET 2014 (Cod. FIP 052308) iscritta al campionato di Serie B maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. SCAFATI BASKET 2014 (Cod. FIP 052308) da SCAFATI (SA) a FORLI' (FC) Via Bolognesi 12, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.59/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. PALL. MONSUMMANO (Cod. FIP 031018) iscritta al campionato di Serie B maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. PALL. MONSUMMANO (Cod. FIP 031018) MONSUMMANO TERME (PT) a MONTECATINI TERME (PT) Via Cimabue 50, c/o Palaterme, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.60/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A. DIL. PALLACANESTRO BRINDISI (cod. FIP 046886), con la Società POL. D. PALL. INVICTA BRINDISI (cod. FIP 008448);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A. DIL. PALLACANESTRO BRINDISI (cod. FIP 046886) con sede in BRINDISI con la Società POL. D. PALL. INVICTA BRINDISI (cod. FIP 008448) con sede in BRINDISI con l'assunzione della denominazione POL. D. PALL. INVICTA BRINDISI (cod. FIP 008448) con sede BRINDISI;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla POL. D. PALL. INVICTA BRINDISI (cod. FIP 008448) per la partecipazione al Campionato di Serie D.

DELIBERA N.61/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. TORINO BASKET CLUB (cod. FIP 051505), con la Società A.S.D. COLLEGNO BASKET (cod. FIP 044779);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. TORINO BASKET CLUB (cod. FIP 051505) con sede in TORINO con la Società A.S.D. COLLEGNO BASKET (cod. FIP 044779) con sede in Collegno (TO) con l'assunzione della denominazione A.S.D. COLLEGNO BASKET (cod. FIP 044779) con sede Collegno (TO);
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla A.S.D. COLLEGNO BASKET (cod. FIP 044779) per la partecipazione al Campionato di Serie C Gold.

DELIBERA N.62/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società GOBASKET (cod. FIP 054455), con la Società BASKET RIESE A.S.D. (cod. FIP 014823);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società GOBASKET (cod. FIP 054455) con sede in Castello di Godego (TV) con la Società BASKET RIESE A.S.D. (cod. FIP 014823) con sede in Pio X (TV) con l'assunzione della denominazione BASKET RIESE A.S.D. (cod. FIP 014823) con sede Riese Pio X (TV);
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla BASKET RIESE A.S.D. (cod. FIP 014823) per la partecipazione al Campionato di Serie C Gold.

DELIBERA N.63/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società BASKET POOL 2000 ASD (cod. FIP 045949), con la Società asd PALLACANESTRO VADO (cod. FIP 052486);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società BASKET POOL 2000 ASD (cod. FIP 045949) con sede in Vado Ligure (Savona) con la Società asd PALLACANESTRO VADO (cod. FIP. 052486) con sede in Vado Ligure (Savona) con l'assunzione della denominazione Società asd PALLACANESTRO VADO (cod. FIP. 052486) con sede Vado Ligure (Savona);
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società asd PALLACANESTRO VADO (cod. FIP 052486) per la partecipazione al Campionato di Serie C Silver.

DELIBERA N.64/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società S.S. PEDRENGO BASKET (cod. FIP 021010), con la Società BASKET PEDRENGO (cod. FIP 054619);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società S.S. PEDRENGO BASKET (cod. FIP 021010) con sede in Pedrengo (BG) con la Società BASKET PEDRENGO (cod. FIP 054619) con sede in Pedrengo (BG) con l'assunzione della denominazione BASKET PEDRENGO (cod. FIP 054619) con sede Pedrengo (BG);
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla BASKET PEDRENGO (cod. FIP 054619) per la partecipazione al Campionato di Promozione.

DELIBERA N.65/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società ASD URANIA 2010 (cod. FIP 052608), con la Società UNIOR BASKET CURTATONE ASD (cod. FIP 052092);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società ASD URANIA 2010 (cod. FIP 052608) con sede in Acquanegra sul Chiese (MN) con la Società UNIOR BASKET CURTATONE ASD (cod. FIP 052092) con sede in Curtatone (MN) con l'assunzione della denominazione UNIOR BASKET CURTATONE ASD (cod. FIP 052092) con sede Curtatone (MN);
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla UNIOR BASKET CURTATONE ASD (cod. FIP 052092) per la partecipazione al Campionato di Promozione.

DELIBERA N.66/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. ALESSANDRIA BASKETBALL (cod. FIP 052140), con la Società A.S.D. PALL ALESSANDRIA (cod. FIP 026410);
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. ALESSANDRIA BASKETBALL (Cod. FIP 052140) con sede in Acquanegra sul Chiese (MN) con la Società A.S.D. PALL. ALESSANDRIA (Cod. FIP 026410) con sede in Alessandria con l'assunzione della denominazione A.S.D. PALL. ALESSANDRIA (Cod. FIP 026410) con sede Alessandria;

2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti.

DELIBERA N.67/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società ASD ARDOR BASKET A.S.D. (Cod. FIP 014133), con la Società PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL (cod. FIP 000230);

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 138 R.O.;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società ARDOR BASKET A.S.D. (cod. FIP 014133) con sede in Busto Arsizio (VA) con la Società PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL (cod. FIP 000230) con sede in Busto Arsizio (VA) con l'assunzione della denominazione PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL (cod. FIP 000230) con sede in Busto Arsizio (VA);

2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. Di attribuire il titolo alla PALL. BUSTO ARSIZIO ASS. DIL (cod. FIP 000230) per la partecipazione al Campionato di Serie D.

Roma, 16 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci